

IDENTIFICAZIONE DEGLI APIARI

Ogni apiario deve esser identificato con il cartello identificativo che deve avere le seguenti caratteristiche:

- fatto di materiale resistente agli agenti atmosferici e non deteriorabile nel tempo
- dimensione minime: formato A4
- colore del fondo bianco
- riportare la scritta "ANAGRAFE APISTICA NAZIONALE - DECRETO MINISTERIALE 4 DICEMBRE 2009 - IT__SP__"
- caratteri della scritta di colore nero, di altezza minima di 4 cm, stampati o scritti con inchiostro/vernice indelebile.

Il cartello va apposto in prossimità di ogni apiario, ben visibile.

COMPRAVENDITA DI MATERIALE BIOLOGICO

Qualsiasi compravendita di materiale vivo (alveari, sciami, nuclei, pacchi d'api, api regine, etc.) deve essere registrata contestualmente alla cessione/acquisto dal venditore/acquirente, mediante compilazione dell'allegato C (Decreto 11.08.2014), che, nei casi previsti, deve essere vidimato dal Veterinario ufficiale dell'ASL.

RECAPITI

S.C. Sanità Animale:

Viale Fieschi n. 16/18, 19123 La Spezia

Tel: 0187 534400

Fax: 0187 5351069

Email: sanita.animale@asl5.liguria.it

PEC: protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it

Referente apicoltura: *Dott. Angelo Bogazzi*

Tel: 0187 534401

angelo.bogazzi@asl5.liguria.it

S.C. Igiene Alimenti Origine Animale:

Via Fiume 137 , 19122 La Spezia

Tel: 0187 534527-65

Fax: 0187 534507

Email: alimenti.veterinaria@asl5.liguria.it

PEC: protocollo.generale@pec.asl5.liguria.it

Referente produzioni primarie:

Dott. Francesco Iacona

Tel: 0187 534598

francesco.iacona@asl5.liguria.it

La modulistica e il materiale informativo sono reperibili all'indirizzo web:

www.asl5.liguria.it



**Azienda Sanitaria Locale n. 5
"Spezzino"**
Dipartimento di Prevenzione:

S.C. Sanità Animale

S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale

ANAGRAFE APISTICA



COSA FARE QUANDO SI INIZIA UN'ATTIVITÀ DI APICOLTURA

Al momento dell'apertura si deve dichiarare l'inizio dell'attività accedendo al sistema previsto dalla BDA (Banca Dati Nazionale Apistica), direttamente o tramite persona delegata, e fare richiesta del Codice Identificativo Univoco alla ASL dove ha sede legale l'impresa mediante compilazione di un modulo (allegato A del Decreto 11 Agosto 2014) reperibile sul sito e presso gli uffici ASL 5.

Per l'inizio attività finalizzato alla commercializzazione di prodotti primari e post primari derivati dall'allevamento delle api, in applicazione del Reg. CE 852/2004, l'apicoltore deve effettuare la registrazione ai sensi del suddetto regolamento, nonché effettuare tutte le notifiche previste alle autorità competenti.

Al momento della registrazione l'apicoltore dichiara il numero di alveari posseduti e la loro collocazione (coordinate geografiche).

CENSIMENTO ANNUALE

Ogni anno, **tra il 1 novembre e il 31 dicembre**, l'apicoltore è tenuto a registrare in BDA, direttamente o tramite persona delegata, la consistenza degli apiari (numero degli alveari) nonché la loro ubicazione e dislocazione sulla base dell'indirizzo e delle coordinate geografiche. Il censimento deve essere effettuato anche nel caso in cui non vi siano state variazioni nella consistenza rispetto all'annualità precedente.

Nel caso di temporanea interruzione di attività, l'apicoltore che intenda mantenere l'iscrizione nell'anagrafe apistica nazionale, deve ugualmente effettuare il censimento annuale, dichiarando il possesso di zero alveari per l'anno di riferimento.

MOVIMENTAZIONI ALVEARI

Ogni apicoltore è tenuto a registrare/aggiornare in BDA gli spostamenti anche temporanei che determinano l'attivazione di un nuovo apiario o la cessazione delle attività di un determinato apiario, entro **7 giorni** dal verificarsi dell'evento. Prima dello spostamento

l'apicoltore deve contattare il Servizio Veterinario della ASL. Il Veterinario competente provvederà, nei casi previsti, a eseguire un controllo per attestare lo stato sanitario degli animali e autorizzare lo spostamento.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

L'apicoltore che non intenda più svolgere attività apistica deve registrare in BDA la cessazione dell'attività, **entro 30 giorni dalla cessazione**, compilando apposito modulo (allegato B del Decreto 11 Agosto 2014) reperibile sul sito e presso gli uffici ASL 5.

MORIA O SPOPOLAMENTO ANOMALO

L'apicoltore che osservi morie o spopolamento anomalo dei propri alveari riconducibile a sospetto di avvelenamento da fitosanitari o a patologie proprie degli alveari è tenuto a comunicarlo immediatamente alla ASL dove sono ubicati gli alveari.